

## **Contrada e il risarcimento: «Controllate se agì con dolo»**

La richiesta di Bruno Contrada di essere risarcito dallo Stato, per la detenzione che l'ex 007 ritiene ingiusta, va vagliata dalla Corte d'appello con criteri molto stringenti: lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la terza sezione della Cassazione ha annullato con rinvio il primo no della Corte d'appello all'indennizzo riconosciuto in una fase precedente a Contrada, 667 mila euro. Nel nuovo «giudizio di rinvio», i magistrati della città, stando al principio di diritto individuato dal collegio romano, presieduto da Elisabetta Rosi, dovranno adesso valutare se lo stesso imputato abbia contribuito alla propria condanna con «dolo o colpa grave, causa ostativa alla riparazione».

Il no al risarcimento era stato deciso infatti con una valutazione molto severa (troppo, secondo gli ermellini): con riferimento cioè «alla fattispecie di reato di partecipazione all'associazione mafiosa, mai contestata e rispetto alla quale il ricorrente non si è mai difeso nel processo». Si doveva fare riferimento invece a «condotte sinergiche al favoreggiamento sia nelle singole vicende accertate, sia dell'associazione mafiosa». In sostanza, poiché la questione Contrada è collegata alla «ineseguibilità» della sentenza che lo aveva condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, è per i reati paralleli (e meno gravi) che bisogna compiere la valutazione: il concorso esterno, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, non poteva essere contestato all'ex numero tre del Sisde, dato che nel periodo in cui Contrada lo avrebbe commesso non era «sufficientemente definito». Un principio riassunto dalla Cassazione nel brocardo nulla poena sine lege, non si può essere condannati in sede penale se non c'è una legge che preveda il reato attribuito all'imputato.

Da qui l'accoglimento del ricorso presentato dall'avvocato Stefano Giordano alla Corte di Strasburgo e il successivo recepimento della sentenza europea nel nostro Paese, con l'intervento della Cassazione. Da quel momento si era dipanata una complessa vicenda che vede il novantunenne Contrada battagliaire ancor oggi per ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione: concessa in un primo momento dalla seconda sezione della Corte d'appello, ma il pg Carlo Marzella aveva impugnato l'ordinanza e la Cassazione aveva annullato con rinvio una prima volta; poi una nuova sezione della Corte di Palermo, la terza, aveva negato il risarcimento; nuovo ricorso, stavolta da parte del difensore, e nuovo annullamento. Con una motivazione che adesso però è molto critica: «Al giudice del rinvio», conclude infatti la Cassazione, toccherà una valutazione di merito su fatti specifici: «A mero titolo esemplificativo - conclude la sentenza - (Contrada sarebbe stato responsabile della) omessa indicazione, in un incontro tra il vicequestore Boris Giuliano e l'avvocato Umberto Ambrosoli, dell'allontanamento dall'Italia di John Cambino, esponente di famiglie maliose, coinvolto nel finto sequestro di Michele Sindona e il tentativo di condizionare l'operato del commissario Renato Gentile, oltre altri

episodi accertati dai quali» la Corte d'appello aveva «tratto il convincimento della volontaria e consapevole messa a disposizione del ricorrente a favorire, proteggere e rafforzare l'attività del sodalizio criminoso mafioso».